



N° PAP-01041-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/10/2020 al 29/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
Giuseppe PENTELICO

COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24/09/2020

Oggetto	Tassa Rifiuti (TARI) -Modifica al Regolamento.
----------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **settembre**, alle ore **17:16**, in Ferrandina e nella sala convegni dell'ex Monastero di Santa Chiara.

Convocatosi il Consiglio con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria in videoconferenza così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 01 del 14/05/2020.

Procedutosi all'appello nominale risultano presenti in aula:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1	MARTOCCIA	Gennaro	Sindaco	X	
2	MURANTE	Maria	Consigliere	X	
3	LISANTI	Carmine	Consigliere	X	
4	DI STEFANO	Maria Teresa	Consigliere	X	
5	RECCHIA	Gaetano	Consigliere	X	
6	PERRIELLO	Michele	Consigliere	X	
7	LOFIEGO	Maria Cristina	Consigliere	X	
8	ZIZZAMIA	Angelo	Consigliere	X	
9	GIASI	Nicola Alessio	Consigliere		X
10	MAZZIOTTA	Girolamo	Consigliere	X	
11	PIRRETTI	Tiziana	Consigliere	X	
12	STIGLIANO	Leonardo	Consigliere	X	
13	PAVESE	Vincenza	Consigliere		X
				11	2

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, la Sig.ra LOFIEGO Dr.ssa Maria Cristina ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Cosimo Basile.

Aperta la discussione in merito all'oggetto segnato al **n.02** dell'ordine del giorno;

Gli interventi effettuati durante i lavori dell'adunanza consiliare concernente la trattazione del punto in oggetto sono sinteticamente nel presente atto, mentre la registrazione integrale degli stessi, su supporto informatico, è depositata agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi del Presidente e dei Consiglieri intervenuti la cui registrazione integrale è depositata agli atti dell'Ufficio di Segreteria su supporto informatico ed il cui resoconto, elaborato da ditta incaricata, è allegato alla presente deliberazione;

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 13 del 29 giugno 2020, ha confermato l'applicazione per l'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019 e variato il Regolamento comunale con l'aggiunta dell'art. 26 bis;
- che per poter usufruire della misura di sostegno messa in campo dalla Regione Basilicata per le utenze non domestiche per il tributo TRI/TARIC anno 2020, occorre una previsione nel proprio regolamento;

Visto il Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.09.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/06/2020, di conferma delle tariffe per l'anno 2019 per il 2020;

Ravvisata, pertanto:

- la necessità di disciplinare nel suddetto Regolamento esclusivamente per l'annualità 2020 la previsione normativa che consente di usufruire della misura di sostegno posta in campo dalla Regione Basilicata;
- la necessità di modificare il suddetto Regolamento inserendo, dopo l'articolo 26 bis, il seguente articolo:

Articolo 26 ter – Ulteriori Agevolazioni Regionali

"Comma 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali"

"Comma 2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni"

Considerato che la previsione delle suddette agevolazioni avverrà nel rispetto dell'equilibrio del bilancio di previsione 2020-2022;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito accertato e proclamato dal Presidente è del seguente tenore: presenti n. 11 - votanti n. 11 di cui favorevoli n. 11.

DELIBERA

1) **Di modificare** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), inserendo dopo l'articolo 26 bis, il seguente articolo:

Articolo 26 ter – Ulteriori Agevolazioni Regionali

“Comma 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali”

“Comma 2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni”.

2) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

3) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area finanziaria.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Riconosciuta l'urgenza di provvedere.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito accertato e proclamato dal Presidente è del seguente tenore: presenti n. 11 - votanti n. 11 di cui favorevoli n. 11.

DICHIARA

la presente deliberazione eseguibile con effetto immediato.

COMUNE DI FERRANDINA – Provincia di Matera

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020




COMUNE DI FERRANDINA

PROVINCIA DI MATERA



RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020



Sommario

Sommario	2
APPELLO ED INTRODUZIONE	3
Presidente LOFIEGO Maria Cristina	3
Segretario Generale.....	3
Consigliere MAZZIOTTA Girolamo.....	4
Assessore MURANTE Maria	4
Assessore MURANTE Maria	5
Sindaco MARTOCCIA Gennaro	5
Consigliere RECCHIA Gaetano	5
Assessore MURANTE Maria	6
Consigliere PIRRETTI Tiziana.....	6
Assessore MURANTE Maria	7
Consigliere PIRRETTI Tiziana.....	8
Sindaco Gennaro MARTOCCIA	8
1. Approvazione verbali seduta precedente (23/06/2020 – 21/08/2020 e 31/08/2020)	9
Presidente LOFIEGO Maria Cristina	9
Esito della votazione del punto.	9
Esito della votazione per l'immediata eseguibilità.....	9
Consigliere STIGLIANO Leonardo.....	9
2. Tassa Rifiuti (TARI) – Modifica al Regolamento;	10
Sindaco Gennaro MARTOCCIA	10
Consigliere STIGLIANO Leonardo.....	11
Assessore MURANTE Maria	12
Sindaco Gennaro MARTOCCIA	12
Consigliere RECCHIA Gaetano	13
Presidente LOFIEGO Maria Cristina	14
Esito della votazione del punto.	14
Esito della votazione per l'immediata eseguibilità.....	14

APPELLO ED INTRODUZIONE.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina


Sono le ore 17.16. procediamo con l'appello. Invito il Segretario Generale al riguardo.

Segretario Generale

MARTOCCIA prof. Gennaro	Sindaco	PRESENTE	
MURANTE Maria	Consigliere Comunale	PRESENTE	
LISANTI Carmine Prospero	Consigliere Comunale	PRESENTE	
DI STEFANO Maria Teresa	Consigliere Comunale	PRESENTE	
RECCHIA Gaetano	Consigliere Comunale	PRESENTE	
PERRIELLO Michele	Consigliere Comunale	PRESENTE	
LOFIEGO Maria Cristina	Consigliere Comunale	PRESENTE	
ZIZZAMIA Angelo	Consigliere Comunale	PRESENTE	
GIASI Nicola Alessio	Consigliere Comunale		ASSENTE
MAZZIOTTA Girolamo	Consigliere Comunale	PRESENTE	
PIRRETTI Tiziana	Consigliere Comunale	PRESENTE	
STIGLIANO Leonardo	Consigliere Comunale	PRESENTE	
PAVESE Vincenza	Consigliere Comunale		ASSENTE

11 presenti, 2 assenti, la seduta è valida.

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020



Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Il Consigliere MAZZIOTTA chiede la parola.

Consigliere MAZZIOTTA Girolamo

Buonasera. Non avendo avuto, come al solito, risposte, devo fare alcune richieste.

Devo comunicare una cosa positiva: dopo una mia segnalazione fatta qui in Consiglio Comunale, dopo la verifica, che non so chi l'ha fatta, ed un intervento, lo sversamento segnalato nel recedente consiglio è stato tolto. Volevo fare soltanto un'altra domanda, se è lecito: "Che cosa era quello sversamento?" Acqua? Quindi sono state fatte delle analisi? Mi rasserenate? Anche perché, ancora adesso, c'è un grosso alone sulla strada. Ovviamente voi sarete tranquilli, anche se penso che andavano fatte delle analisi per maggior tranquillità.

Ritorno all'argomento di cui non ho avuto risposta, il discorso Macchia. Non è stato modificato niente per quanto riguarda la spazzatura, c'è sempre quel discorso strada privata. E poi volevo chiedere, non so se c'è il tecnico, non so se potete rispondermi voi: "Ma a Macchia pagano come paghiamo noi la spazzatura?" Penso di sì e allora perché passate solo due volte a settimana per il servizio?

Volevo ritornare un'altra volta sulle seconde case e io quando parlo di seconde case parlo di quelle di campagna, quelle accatastate, che ovviamente pagano la spazzatura. Una volta, il Sindaco mi rispose: "Pagano il 60%". E' vero che pagano il 60%, però la campagna, come seconda casa, non ha quella frequenza di una normale abitazione. Ora che andrete a vedere un pochino, perché avevate detto che dovevate fare una revisione al regolamento. Tenete presente queste cose, anche perché, è vero che c'è una riduzione del 60%, ma è una presa in giro che facciamo alle persone, perché mentre prima c'erano i cassonetti, adesso no. Quando si usano queste case di campagna? Nei fine settimana, la domenica per una riunione di famiglia, quindi dove si va a conferire? Resta in campagna, il cittadino proprietario deve andare poi a riprenderla per portarla all'isola ecologica. Allora, a che serve che abbiamo fatto questa riduzione del 60% quando questi hanno tutte queste spese? Cerchiamo di analizzare bene il problema, io lo ripeterò se non ho una risposta giusta, perché non è giusto questa cosa. Io sono d'accordo con chi abita in campagna, perché viene servito, passa il camion, però chi non abita perché deve pagare un servizio che non ha? Grazie.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Ogni risposta la facciamo al microfono se non viene registrata.

Assessore MURANTE Maria

Avevo già risposto a questa domanda, Girolamo. La seconda casa, se non viene abitata, come tu giustamente dici, non produce rifiuto. Il rifiuto lo produco esattamente quando vado a farmi la mangiata, come giustamente fanno moltissime famiglie e conferiscono una quota che è data dal rifiuto che produco, quindi se io produco 10, la mia tariffa sarà per 10, non per 100 che non produco, perché non produco! Prima conferivano al primo cassonetto utile che è vicino al campo sportivo, quindi io finivo di fare la cena con gli amici, prendevo l'immondizia con la macchina ed andavo fino al primo cassonetto utile a metterla dentro.

Adesso faccio la stessa identica cosa: prendo le buste, le metto in macchina, la mattina seguente vado al macello e le deposito, è proprio uguale, non c'è un surplus di aumento di spesa, perché il rifiuto si paga per quanto mi produci singolarmente, è una tariffa individuale perché è sulla base della produzione del rifiuto. Se quella casa è accatastata, ma è come deposito, anche se tu la tieni come casa, o vai a fare il cambio di destinazione d'uso, come civile abitazione e ti verrà applicata tutta una serie... perché quel 60% ha una serie di ragioni; la seconda casa accatastata come residenza, viene servita, c'è un accordo

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

fatto con l'azienda e le persone che ci abitano, quindi è esattamente servita, quindi non capisco proprio il tema, è stato spiegato più volte, ma sembra che sia di difficile comprensione. Se la seconda casa è accatastata come uso domestico, viene servita secondo gli accordi che hanno preso con l'impresa e viene presa a casa, non viene presa al macello, perché vengono serviti.

La devi lasciare nei giorni stabiliti con l'impresa, nel posto in cui ti indicano che devi lasciarla e verranno a prenderla.

Consigliere MAZZIOTTA Girolamo

Intervento fuori microfono

Se passano il mercoledì, io devo riandare il mercoledì per mettere la spazzatura?

Assessore MURANTE Maria

Perché devi riandare il mercoledì? Se la chiudi bene la puoi mettere fuori lo stesso giorno che vai in campagna a mangiare. Non vedo proprio la difficoltà.

Perché devo rientrare nella casa di campagna per mettere il rifiuto fuori? Lo metto fuori nel momento in cui lo produco e lo elimino. Metto fuori l'organico con l'organico, che in realtà lo potrei buttare nella campagna perché è compost, la plastica nella plastica... la metti fuori la sera che hai finito di mangiare e te la vengono a ritirare nel giorno stabilito. È tanto logico il pensiero.

La riduzione c'è perché non c'è il servizio quotidiano, perché altrimenti non sarebbe ridotta, vorrei tutti i giorni a casa tua e ti farei pagare il supplemento, quando non serve. Il mastello ha una protezione di chiusura: se tu lo metti fuori la tua abitazione, te lo vengono a prendere. Questo problema lo posso avere io che devo partire tra una settimana. Ho prodotto il rifiuto? Oggi, metto il mastello fuori sul mio angolino, me lo verranno a prendere e me lo lasceranno chiuso. Non capisco la difficoltà.

Consigliere MAZZIOTTA Girolamo

Intervento fuori microfono

Farò così.

Assessore MURANTE Maria

Devi fare così! Vedrai che quando tornerai il mastello sarà vuoto. Lo abbiamo anche spiegato... Le attività vengono servite, ci sono degli accordi con l'impresa, singolari, in un posto...

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Ho un'altra risposta.

Sindaco MARTOCCIA Gennaro

Per quanto riguarda invece Macchia di Ferrandina, che vanno due giorni la settimana, stiamo rivedendo; stamattina c'è stata una riunione tecnica, dopo le indicazioni che ci sono venute dal Consigliere, per vedere, se le condizioni ci saranno, di andare anche a Macchia tutti i giorni, come avviene a Ferrandina.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Ha chiesto la parola il Consigliere RECCHIA.

Consigliere RECCHIA Gaetano

Io vorrei fare una domanda, sempre sul tema sollevato dal Consigliere MAZZIOTTA che tutti i torti non ce l'ha. Secondo me, perché, se prendi il Regolamento, all'art. 26 dice che le utenze domestiche fuori dal centro abitato, ovvero a distanza oltre 500 metri dal più vicino cassonetto in prossimità, la tariffa è ridotta del 60%. Ascoltando l'assessore ho capito che c'è solo un luogo di conferimento, che è l'ex

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

mattatoio. Giusto? Quindi, indipendentemente dalla collocazione delle seconde case, a cui faceva riferimento il Consigliere MAZZIOTTA, il conferimento va fatto solo lì nei giorni e agli orari prestabiliti e se la collocazione dell'immobile è più di 500 metri dall'ex mattatoio, il cittadino beneficia della riduzione del 60%, questo è il regolamento. Domanda: ipotizziamo che l'immobile non è oltre i 500 metri, però il servizio non viene dato, perché l'organizzazione non prevede, per la raccolta, di andare lì a ritirare il mastello; giustamente il cittadino che si trova in questa situazione dovrebbe conferire all'ex mattatoio, senza beneficiare della riduzione, subendo il disservizio simile a quello che si trova oltre i 500 metri, però senza beneficiare della riduzione. Ci possono essere casi del genere? Io penso di sì.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Maria scusami, non facciamo il contraddittorio, le risposte non si sentono. Abbiamo esigenza di registrare anche l'intervento. Se dopo vuole rispondere, le passiamo il microfono da qua.

Consigliere RECCHIA Gaetano

Se il regolamento è questo, la mia interpretazione, la ripeto, è che l'unico centro di conferimento è l'ex mattatoio; quindi tutti coloro che non ricevono il servizio al proprio domicilio, quindi non hanno il mastello, se devono conferire, devono recarsi all'ex mattatoio.

La domanda, la ripeto: se l'ubicazione dell'immobile è oltre i 500 metri dall'ex mattatoio, beneficia della riduzione del 60%, prima era dal cassonetto più vicino. Adesso, così com'è articolato e visto e considerato che stiamo discutendo su una modifica al regolamento e potrebbe essere utile per renderlo quanto più equo possibile, mi viene spontaneo sottolineare questo aspetto: ipotizziamo che un immobile di campagna, seconda casa come diceva il Consigliere MAZZIOTTA, non è ubicato oltre i 500 metri, però non riceve al proprio domicilio il servizio di raccolta dei rifiuti. Secondo il tenore dell'articolo 26 del regolamento, questo cittadino, non riceve il servizio, ma non usufruisce neanche della riduzione. Secondo me abbiamo il dovere di prendere in considerazione queste casistiche e trovare una soluzione quanto più equa nell'interesse dei cittadini.

Assessore MURANTE Maria

Effettivamente dato che questa incongruenza si creava anche con il bidone, a prescindere dai 500 metri, e il disservizio di dover arrivare eventualmente ad un bidone si creava esattamente nella stessa maniera, nella modifica del regolamento andremo ad applicare delle possibilità di riduzione o di esenzione che stiamo comunque elaborando, questo anticipa il punto di cui dovrà parlare Gennaro, poi entrerà lui nei dettagli, anticipo che le seconde case beneficeranno comunque di quella esenzione a prescindere dal regolamento della TARI. Noi dovremo approvare in Consiglio Comunale un regolamento unico del Servizio di Igiene Urbana, questa cosa la andremo a proporre, cioè chiedere che all'interno dei 500 metri, possa valere la stessa esenzione oppure dare alle seconde case il medesimo servizio al medesimo prezzo. Proprio perché recepisco esattamente questa incongruenza, perché di fatto esiste, in sede di regolamento del Servizio di Igiene Urbana, discutiamo questa cosa con l'impresa e sulla base della disponibilità di derogare al capitolato, andiamo a recepire o l'una o l'altra, in modo tale che ci sia una non discrezionalità di interpretazione. Penso che possa essere una buona soluzione.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Chiede la parola la Consigliera PIRRETTI.

Consigliere PIRRETTI Tiziana

Grazie. Mi collego ai suggerimenti e alle richieste fatte in merito alla TARI dai colleghi Consiglieri. Ci sono delle cose che sono rimaste inascoltate da vari Consigli Comunali. Innanzitutto la presenza delle compostiere. La gente me lo chiede, io ho parlato con gli uffici e mi continuano a dire che non c'è ancora

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

l'Infopoint. Sono passati tanti mesi, la gente non ha le compostiere. Per quanto riguarda le buste dell'organico, era stato dichiarato in più Consigli Comunali che sarebbero state date dopo sei mesi, vorrei sapere se ne saranno consegnate altre, sapere come si procederà per i cittadini. Per gli animali, si era promesso che per le vie cittadine ci dovevano essere dei cassonetti e non c'è ancora nulla. La sicurezza stradale per quanto riguarda l'isola ecologica. Ci sono macchine, continuo a ribadirlo, ho foto, ho video, è l'ultima volta che lo dico qua, ci sono macchine che girano in curva, camion che sorpassano nei giorni in cui è previsto, e ci sono gli orari prestabiliti, per recarsi all'isola ecologica, veramente non si capisce niente. Per quanto riguarda il taglio dell'erba, vi voglio ricordare che là ci sono zone comunali, c'è l'erba altissima in curva, avevo chiesto anche un'illuminazione, una segnaletica orizzontale, perché davvero è un grande pericolo ed ora che è iniziata la scuola penso che anche con i pullman che arrivano da San Mauro, non so cosa accadrà. Ricordavo che il Sindaco aveva detto che la prima scadenza della TARI era prevista per il 30/09 o sbaglio? Ottobre? So che non è stato inviato niente. Ah ecco la prima scadenza è al 30/10. Per quanto riguarda le riduzioni ho visto che nell'Albo Pretorio ancora non c'è nessuna delibera, quindi mi auguro che sia fatta quanto prima... le risate sono all'ordine del giorno in questi Consigli Comunali... mi risponderà l'assessore per la sua risata. Ho concluso, grazie.

Assessore MURANTE Maria

Era un sorriso leggermente beffardo, perché ricordavo che lei si è astenuta sulla delibera, quindi sollecitare su una cosa che ci si è astenuti è una cosa un po' strana, dopo aver annunciato il voto positivo, quindi diciamo che è abbastanza particolare. In realtà la modifica che apportiamo a questo regolamento, come avete avuto modo di verificare e su cui, ripeto, discuterà il Sindaco al prossimo punto, serve perché, come noi immaginavamo, ci sono stati diversi trasferimenti sulla questione della TARI e noi dicemmo che avremmo cominciato a fare dei ragionamenti sul computo, per capire quali somme avremmo dovuto mettere a bilancio per l'esenzione o la riduzione in alcuni casi, e questa cosa è arrivata. Devo dire la verità, da parte della Regione qualche giorno fa c'è stato l'annuncio con la delibera dell'applicazione della riduzione, su alcuni contribuenti, e questo sarà il modo, perché la TARI è una tariffa di tutti, utenze domestiche e non. I calcoli è importante farli per sapere quante somme mettere a bilancio, poiché comunque c'è sempre un equilibrio da mantenere ed evitiamo di andare in dissesto, noi. Per mantenere l'equilibrio di bilancio e capire le somme da iscrivere in bilancio per lo scopo, bisognava capire quali sono i contributi e quali sono gli interventi promessi e messi in campo, ma senza provvedimento regionale o governativo non era semplice. Fatto questo, la prossima settimana avrete la delibera pubblicata perché andremo per questo in delibera di Giunta, quindi ci troviamo con i calcoli. Sulle compostiere, in realtà l'ho detto in Consiglio scorso, tutti gli abitanti possono richiedere, prenotandosi, d saranno disponibili quando il CCR sarà attivo, saranno predisposte lì; l'Infopoint quindi serve per poter erogare quel servizio effettivo, però chi ha la necessità, come ha già fatto, rilascia il suo cognome e nome e la via in modo tale che si facciano anche le verifiche. Rettificherò anche gli uffici perché le hanno data un'informazione errata. Sui Dog box, noi avevamo fatto una proposta di modifica al capitolato chiedendo all'impresa di poter sostituire un tot di cestini previsti in tutto l'abitato con dei Dog box perché noi avevamo già fatto quell'acquisto. Questa modifica doveva essere condivisa con l'Ambito, perché il capitolato è condiviso con tutti i Comuni che fanno parte dell'Ambito; è stato proposto di poter mettere dei cestini con la differenziata, cosa che avevamo proposto anche noi e di acquistare invece, come amministrazione comunale, i Dog box. Abbiamo ricevuto i due preventivi, li abbiamo comparati, abbiamo chiesto di formalizzare l'offerta per cui sono praticamente acquistati.

L'altro è la strada. È vero, tu hai fatto questa sollecitazione, io ti ho anche risposto dicendoti che effettivamente quando ci sarà il CCR attivo, ci sarà un ingresso di entrata ed un ingresso di uscita che permetterà che questo disagio non ci sia: io però ti invito e questo lo faccio in qualità di cittadina, io non mi sostituisco mai alla legge, non devo farlo io, nessuno di noi deve farlo, laddove lei ha delle denunce o delle segnalazioni da fare, di andarle a fare anche nei luoghi preposti, perché è giusto che sia così. Se

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

~~~~~  
viene mossa un'insicurezza, una situazione, lei la deve denunciare. Detto questo, solleciteremo i vigili urbani ad essere anche più presenti su quella zona; diciamo anche che il Corpo è anche più robusto, in quanto è stato integrato e quindi ha la possibilità di verificare questa cosa e quindi cercheremo di fare anche questo perché può essere un problema in attesa del termine dei lavori.

Sullo sfalcio dell'erba si sta occupando il Consorzio di Bonifica....con diversi progetti, per darci una mano; abbiamo individuato delle zone, quella era una zona segnalata, stanno facendo in questo momento la circonvallazione che aveva un problema molto simile e quindi stiamo cercando di tamponare anche sulla base di quelle che sono delle esigenze primarie: prima abbiamo fatto la scuola, adesso stiamo facendo la circonvallazione, quella strada di fatto verrà fatta, ti rispondo così.

**Consigliere PIRRETTI Tiziana**

Per quanto riguarda l'astensione, assessore, non è dipeso da me. Durante il dibattito ero felice di votare in quanto era una battaglia che portavo avanti dentro di me da quattro anni, quindi mi sentivo vittoriosa, come avevo detto. Nel successivo dibattito avete confermato che ancora non sapevate cosa dovevate fare per quanto riguarda le riduzioni e c'è anche un intervento del Consigliere RECCHIA al riguardo; quindi c'è stato un dibattito a cui ha risposto l'assessore LISANTI; a quel punto noi andiamo a votare oggi la modifica e l'approvazione di un regolamento e durante il dibattito si viene a conoscenza di altro, perché avevate detto che vi sareste incontrati nei successivi giorni per discuterne, quindi io non potevo votare sicuramente qualcosa che non conoscevo. Per quanto riguarda la sicurezza, anni fa fu fatta una relazione da parte del Corpo di Polizia Municipale. Questa relazione ancora non è in nostro possesso perché non si trovava ed io avevo chiesto sia all'ufficio tecnico che alla Polizia Municipale di intervenire nuovamente per quanto riguarda la sicurezza di quel tratto di strada, cosa che, ad oggi, ancora non è avvenuta. Giusto per chiarire questi due passaggi.

**Sindaco Gennaro MARTOCCIA**

Volevo solo aggiungere, che l'illuminazione, che per quanto riguarda la sicurezza, è sicuramente un fatto importantissimo, perché ti dà la possibilità di vedere, di guardare, di osservare chi viene e chi no, e pertanto stiamo rivedendo tutti i punti che sono privi di illuminazione. Faccio un esempio, dalla casa del dottor Imperatore, fino a sopra dove c'è il Mirage, manca completamente l'illuminazione; vi faccio un altro esempio, dietro la Chiesa di Sant'Antonio c'è tutta quella strada che porta alla circonvallazione che è completamente al buio, non c'è un faro, non c'è assolutamente nulla e allora abbiamo fatto un giro, abbiamo verificato tutte le zone e tra queste c'era pure quella che diceva la Consigliera ed è giusto che sia attenzionata dall'amministrazione. Il progetto è pronto, lo dobbiamo solo finanziare con il mutuo e quindi, sicuramente non vi dico il tempo, ma nel più breve tempo possibile sarà portato a compimento.

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

**1. Approvazione verbali seduta precedente (23/06/2020 – 21/08/2020 e 31/08/2020).**

**Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali delle sedute precedenti: 23/06/2020, 21/08/2020 e 31/08/2020. Passo alla lettura delle delibere.

**Delibera n. 7 data 23/06/2020.** Approvazione verbali seduta precedente del 22/05/2020.

**Delibera n. 21 del 21/08/2020.** Presenza immigrati sul territorio comunale. Analisi e determinazioni.

**Delibera n. 23 del 31/08/2020.** Ratifica deliberazione di Giunta n. 71 del 10/07/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 art. 175 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

**Delibera n. 24 del 31/08/2020.** Integrazione di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Passiamo alla votazione. Consiglieri votiamo tutti insieme.

Esito della votazione del punto.

Favorevoli: **all'unanimità.**

Esito della votazione per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: **all'unanimità.**


Il Consiglio approva. Do la parola al Consigliere STIGLIANO.

**Consigliere STIGLIANO Leonardo**

Solo una raccomandazione. Da qualche seduta a questa parte gli interventi consiliari vengono riportati in delibera attraverso il meccanismo e la procedura della stenotipia. Ovviamente, la macchina registra tutte le nostre parole e le nostre frasi e pari pari viene riportato in verbale. Solamente che a volte difetta la punteggiatura, ed è un limite meccanografico, altre volte la stessa macchina, o perché il microfono è lontano o per altre cause, riporta veri e propri strafalcioni. Sarebbe opportuno che, prima della trascrizione, ci sia quanto meno un lavoro non dico di filtro, ma di maggiore attenzione per riportare, in maniera compiuta, la frase detta nell'intervento.

**Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Io l'ho letto e do ragione al Consigliere.



## **2. Tassa Rifiuti (TARI) – Modifica al Regolamento;**

### **Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Secondo punto all'ordine del giorno. Tassa rifiuti. Modifica al regolamento.

### **Sindaco Gennaro MARTOCCIA**

Tassa rifiuti (TARI). Modifica al regolamento. Come abbiamo detto poc'anzi noi non abbiamo inviato nessuna cartella perché avevamo previsto, per il mese di ottobre, l'emissione della prima cartella e perché i conteggi che l'amministrazione sta facendo servono per trovare le soluzioni più idonee e più rispondenti ai desiderata del Consiglio Comunale nella sua interezza, maggioranza e minoranza. Però, nel frattempo, ci è giunta da parte della Regione, la possibilità di aggiungere un comma a quello che già avevamo fatto noi, il 26 bis, il 26 ter, proprio per poter avere, da parte della Regione Basilicata, un contributo totale o parziale sulla TARI per quanto riguarda le imprese, i liberi professionisti e quindi un fatto assolutamente importante. È ovvio che, se noi dovessimo avere una piccola parte o una parte consistente, nell'un caso e nell'altro, l'amministrazione coprirà e quindi la Regione Basilicata, la leggo così è più compiuta, con nota 170616 del 10/09/2020 pervenuta in pari data e protocollata al n. 15179/2020 ha inviato all'Ente comunale una comunicazione con la quale intende sostenere, un fatto veramente importante aggiungo io, con una misura straordinaria, le imprese per far fronte alla tassa sui rifiuti per l'anno 2020 a causa di quello che è successo per quanto riguarda il COVID 19. Questa misura prevede un contributo che devono ancora definire in Giunta Regionale e che la Regione concederà, a chi ne ha diritto, attraverso i Comuni e quindi andrà alle imprese, ai professionisti unicamente come un contributo TARI riferito all'anno 2020. Per fare questo si richiede la modifica del regolamento comunale TARI con l'aggiunta di un articolo che preveda la possibilità di ricevere il suddetto contributo e l'invio di una manifestazione d'interesse. Il Comune di Ferrandina ha già inviato in data 10/09/20, protocollo n. 15205 la propria manifestazione di interesse ed abbiamo anche comunicato l'ammontare del gettito TARI delle utenze non domestiche in data 11/09/2020 protocollo 15223, così come previsto attraverso lo schema che ci ha consigliato l'ANCI Basilicata. Voglio ricordare che, per quanto riguarda la TARI, l'ammontare in questione è di € 414.000, poiché noi avevamo detto che volevamo intervenire, oltre che per quella che era stata la situazione del commercio, l'impresa in generale e gli uffici professionali, anche di aggiungere i cittadini meno abbienti che sono conclamati attraverso le varie strutture e che va un impegno finanziario di € 120.000. Abbiamo una situazione molto importante che sicuramente porteremo a termine, visto che anche la Regione Basilicata ha avuto la sensibilità di poter essere di aiuto, in questo momento particolare, alle difficoltà che tutti hanno avuto con il lock down che c'è stato. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 29/06/2020 ha confermato l'applicazione, per l'anno 2020, delle tariffe TARI dell'anno 2019 e abbiamo variato il regolamento comunale, con l'aggiunta dell'articolo 26 bis, e per poter usufruire della misura di sostegno messa in campo dalla Regione Basilicata per le utenze non domestiche, per il tributo TARI- TARIC anno 2020, occorre quindi una previsione nel nostro regolamento e quindi noi andremo a fare questa aggiunta. Visto il regolamento per la tassa rifiuti TARI approvato con la deliberazione consiliare n. 23 del 30/09/2014, vista anche la deliberazione comunale n. 13 del 29/06/20 di conferma delle tariffe dell'anno 2019 per l'anno 2020, si ravvisa pertanto la necessità di disciplinare, nel suddetto regolamento "esclusivamente per l'annualità 2020" la previsione normativa che consente di usufruire della misura di sostegno posta in campo dalla Regione Basilicata. La necessità di modificare il suddetto regolamento inserendo, dopo l'art. 26 bis, che avevamo già aggiunto, il seguente articolo, che si chiama 26 ter: "Ulteriori agevolazioni regionali." Comma 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche, la copertura del tributo determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle tariffe, può essere assicurata mediante il contributo regionale straordinario a favore delle imprese, professionisti e quant'altro, trasferiti al Comune, in linea con le

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

specifiche disposizioni regionali. Comma 2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti, tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossioni e di sanzioni. Quindi, considerato che, la previsione delle suddette agevolazioni avverrà nel rispetto dell'equilibrio di bilancio di previsione 20-22, visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, data dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.L. 18/08/2000 n.267, visti lo statuto comunale, il TUEL, il vigente regolamento di contabilità, attesa la competenza tutta del Consiglio Comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a del D.L. 267/2000 e quindi ritenuto di approvare in merito, chiamiamo ad una votazione per alzata di mano, ma io penso, sicuramente all'unanimità, di deliberare e modificare il regolamento per l'applicazione della tassa TARI sui rifiuti, inserendo, dopo l'articolo 26 bis, il seguente articolo che non sto di nuovo a leggere perché l'ho letto poc'anzi. Grazie.

**Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Chiede la parola il Consigliere STIGLIANO.

**Consigliere STIGLIANO Leonardo**

Come giustamente anticipato dal Sindaco, la Regione Basilicata ha ritenuto opportuno, verificata la particolare situazione creatasi soprattutto nel mondo produttivo a seguito degli eventi COVID, intervenire attraverso un congruo contributo che ancora non è stato definito, perché la Regione Basilicata, non gestendo in prima persona il servizio di raccolta rifiuti, né essendo destinataria del relativo gettito, ha bisogno innanzitutto di monitorare il quadro complessivo e stabilire la misura e l'entità dell'intervento. Di qui, il Consiglio Comunale opportunamente convocato per deliberare una modifica al regolamento sulla TARI, voluto espressamente dalla stessa Regione Basilicata. Non entro nel merito della formalità, a mio avviso si poteva anche evitare questo passaggio consiliare essendo un fatto episodico, fatto eccezionale che poteva andare regolato, amministrativamente parlando, in maniera diversa.

Io colgo l'occasione per dire che la Giunta Comunale, nella seduta dell'11/07 propose di demandare al Consiglio la modifica del regolamento TARI per approvare, finalmente, da parte della stessa Giunta, possibili linee di intervento finalizzate ad agevolare i cittadini proprio in conseguenza sempre del particolare periodo venutasi a creare per COVID 19.

Abbiamo recepito, in questa seduta consiliare, che la Giunta si appresta ad emanare un provvedimento in questa direzione e cogliamo con favore questa anticipazione, nella speranza che si possa cogliere nel segno ed andare incontro a quelle famiglie più bisognose.

Colgo l'occasione per raccomandare la Giunta di non limitarsi soltanto all'indicatore ISEE, perché sarebbe sì, un dato oggettivo intorno al quale poter innestare l'intervento agevolativo, ma allo stesso tempo, a mio avviso, potrebbe anche creare delle situazioni di disparità allorquando si trascurano altre ipotesi meritevoli e degne di attenzione.

A tal fine, suggerisco di tenere in considerazione di graduare l'intensità dell'intervento agevolativo, secondo diverse ipotesi. È molto probabile che, pur sussistendo il divieto di licenziamento, ci siano dei lavoratori licenziati in questo periodo, e quindi venire incontro alle famiglie monoreddito, dove il capofamiglia sia stato licenziato. Si può eventualmente stabilire un periodo di 5 o 6 mesi dalla data dell'agevolazione con effetto retroattivo, per venire incontro alla famiglia monoreddito. Così come possono esserci lavoratori licenziati e percettori di Naspi, mentre possiamo trovare ipotesi di lavoratori licenziati e non percettori di Naspi, per cui ai primi, quelli che percepiscono la Naspi, il beneficio sarà, ritengo, in misura inferiore, mentre per quelli non provvisti di reddito bisogna venire incontro in

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

maniera più adeguata. Così come per le famiglie monoreddito possiamo trovarci di fronte a situazioni in cui il capofamiglia è stato collocato, sempre per motivi COVID o in cassa integrazione o addirittura beneficiario di interventi di solidarietà difensiva; quindi occorre tenere presente questo ventaglio variegato per venire incontro a quelle situazioni che diversamente non potrebbero beneficiare dell'agevolazione se ci fermassimo soltanto all'individuazione di un minimo ISEE al di sopra del quale non è possibile intervenire. Sappiamo bene che l'ISEE non è un parametro dinamico, ma è un parametro statico, riferito all'annualità precedente, annualità che non coincide con la situazione di fatto che vivono le famiglie. Di qui il mio invito alla Giunta di individuare, nell'emettere questo provvedimento, un ventaglio di ipotesi tale da poter inserire un numero, il più alto possibile, di potenziali beneficiari.

**Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Assessore Murante.

**Assessore MURANTE Maria**

Vista l'eccezionalità in cui purtroppo siamo stati investiti tutti, ho sempre ritenuto che in questo tipo di battaglie non si può non pensare a quelle che sono le conseguenze di una devastazione in termini economici, sociali, psicologici che va ben oltre quelle che possono essere anche delle divisioni ideologiche a prescindere. Quando ci siamo approcciati alla questione della riduzione della tariffa, era molto semplice darsi un parametro molto oggettivo e non discrezionale, quindi anche noi, indicativamente, avevamo immaginato una sorta di soglia che era indicativa che aveva un'oggettività, pur consci del fatto che, nel frattempo, si erano create delle condizioni di devastazione sociale che prescindevano da quel parametro oggettivo, in termini anche di produzione cartacea, sapendo anche che molte famiglie non sono per niente censite, quindi sappiamo che bisogna guardare anche a quelle persone che purtroppo vengono sfruttate e non vengono pagate e contrattualizzate, ma purtroppo quelle sono quelle persone che nel frattempo hanno generato nuova povertà che durante quello stop non hanno potuto neanche potersi arrabattare. Questi hanno generato una povertà superiore di quella di chi è censito. Difatti, gli strumenti che abbiamo utilizzato e che ci sono stati messi a disposizione hanno previsto già di rompere quel cardine dell'oggettività di una certificazione, lo abbiamo visto con la social card, con i € 70.000 che in realtà poi sono stati € 80.000, perché noi una parte di donazione l'abbiamo fatta in un modo che andasse a rimpinguare il fondo. Anche con la social card abbiamo integrato proprio per evitare che ci fosse una rigidità che non intercetta delle necessità. Visto che nella sfortuna abbiamo avuto la possibilità di censire anche quelle persone che erano invisibili o che nel frattempo lo sono diventate, non per loro colpa, abbiamo fatto in modo e faremo in modo poi, ovviamente poi daremo conto di quelli che sono stati gli interventi che andremo a fare, di allargare, quanto più possibile, ora che abbiamo veramente i percettori, le platee sono quasi corrispondenti alla realtà proprio perché questa esperienza purtroppo ci ha messo in faccia molte situazioni di questo tipo e le abbiamo di fatto già censite, per cui mi fa piacere che il tuo intervento è andato in totale accordo con quelli che erano gli intenti e che è stato il lavoro che è stato fatto. Ritengo che sarà apprezzato dall'intero Consiglio, perché credo che sarebbe stato uno sforzo che sarebbe stato fatto da qualunque amministratore di buon senso. Volevo darti per lo meno una risposta di una rassicurazione che abbiamo lavorato già in questo senso, per soddisfare il bisogno reale e non solo i numeri.

**Sindaco Gennaro MARTOCCIA**

Sicuramente la sensibilità del Consigliere STIGLIANO era la sensibilità dell'amministrazione e della Giunta, recepiamo completamente. Voglio solo sottolineare quello che diceva l'assessore MURANTE, proprio per non fare distinguo, per non fare graduatorie, quando ci siamo trovati in difficoltà con le domande rispetto al contributo regionale, l'amministrazione ha integrato dal bilancio comunale in modo tale che tutti quelli che hanno fatto la domanda avrebbero potuto avere quello che in quel momento era giusto chiedere e dare.

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

Quindi sono contento che il Consigliere abbia fatto questa ulteriore sollecitazione, ma anche in altri Consigli noi abbiamo già preso in considerazione, per venire incontro proprio in questo momento particolare in cui tutti quanti lo stiamo vivendo negativamente, proprio perché manca il lavoro, come diceva il Consigliere, ci possono essere stati licenziamenti, vedere da quando a quando, magari considerare i licenziamenti da gennaio 2020, visto che sono già passati otto mesi possa essere un punto di riferimento da cui partire e portare avanti il nostro sostegno anche per le famiglie monoreddito ovvio. Grazie.

**Presidente LOFIEGO Maria Cristina**

Consigliere RECCHIA.

**Consigliere RECCHIA Gaetano**

Prima di fare le mie considerazioni avrei bisogno di un chiarimento e mi rivolgo a lei, Sindaco, perché, nonostante l'altra volta abbia suggerito la presenza dei capi area, noto che veniamo qui a perdere tempo, comunque andiamo avanti lo stesso. Vorrei capire il contributo in che misura è, quello della Regione.

**Sindaco Gennaro MARTOCCIA**

Noi alla Regione abbiamo inviato una previsione, ma non lo sappiamo nel dettaglio. Noi abbiamo inviato quello che è l'ammontare TARI, € 414.000.

**Consigliere RECCHIA Gaetano**

Quello che mi aspettavo. Euro 414.000 è la quota per le utenze non domestiche, sia la parte fissa che quella variabile. Avrei bisogno di un chiarimento proprio per evitare di dire qualcosa che non sta, né in cielo e né in terra. Il Comune fa da tramite? Prima di esprimere il mio parere, volevo questa conferma. Trattandosi di un contributo, Segretario, mi faccia completare il ragionamento, presumo che l'impresa, il professionista destinatario del beneficio della Regione, dovrebbe prima pagare la TARI e poi aspettarsi il rimborso. Io vorrei capire, prima di fare il mio intervento, per questo volevo fare queste domande. Siccome la prima scadenza è il 31/10, significa che l'impresa pagherà e poi riceverà il rimborso dal Comune stesso. Qui sta scritto che il contributo da riconoscere alle imprese ed ai professionisti sarà erogato dalla Regione per il tramite del Comune.

Faccio la mia considerazione, dopo questi chiarimenti indispensabili. Se vado a leggere l'art. 26 ter che dovremmo approvare, perché penso che tutti siamo d'accordo a riconoscere alle aziende ed ai professionisti un'agevolazione, considerato il periodo particolare, io leggo qui, al comma 1: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche, la copertura del tributo..." che significa la copertura del tributo? Significa il 100%, se copri il tributo significa che riconosci il 100%, "determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario".

**Intervento del Segretario Generale**

Mi sostituisco al responsabile, condivido con quanto detto e abbiamo anche espresso in Regione la non necessità della norma regolamentare, così come prima ritenuto anche del Consigliere STIGLIANO, perché si tratta di una misura eccezionale; tuttavia la norma è stata espressamente richiesta e scritta dalla Regione Basilicata che ha inviato il testo a tutti i Comuni della Regione, chiedendo esplicitamente l'impegno, da parte del Sindaco, come legale rappresentante dell'Ente, ad apportare, entro il 30/09, la modifica al testo regolamentare.

RESOCONTO SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/09/2020

~~~~~

Ritengo che la Regione abbia previsto la modifica al regolamento, nonostante anche io penso, ai sensi del 267 e soprattutto tenendo conto della misura eccezionale limitata all'annualità che non fosse necessario modificare il regolamento, perché avrebbe avuto problemi di rendicontazione dei fondi nei confronti dell'Unione Europea e di conseguenza ha preteso la stessa scrivendo la modifica di suo pugno.

Vi assicuro che insieme all'ANCI abbiamo provato a dare indicazioni, ma la Regione ha preteso che la norma fosse proprio quella che lei ha letto.

Io immagino, nella parte in cui c'è la copertura che lei ha anche letto, che la stessa può essere assicurata; quindi non è l'intera copertura che può essere assicurata, ma la copertura può essere assicurata anche attraverso il contributo regionale.

Ciò significa che se la Regione avrà somme a sufficienza per coprire l'intero pacchetto TARI delle utenze non domestiche, probabilmente il 100% verrà assicurato; se ciò non fosse, vi sarà soltanto una percentuale di copertura con fondi regionali.

Tenga conto che alcune imprese potrebbero non partecipare al bando della Regione, ed è chiaro che in quel caso la copertura sarà assicurata dai fondi che le imprese dovranno versare al Comune. Potrebbe infatti accadere che ci siano alcune imprese che avranno scelto di non partecipare o non avevano i requisiti per partecipare al bando della Regione. Quindi non è l'intera copertura che è assicurata, ma è la copertura che può essere assicurata anche dal contributo regionale che ci auguriamo arrivi a breve. Sulla modalità di pagamento le ripeto, in Regione non c'è stata esplicita chiarezza. Anche noi in Regione abbiamo posto il tema di quando sarà operativa la misura. Le imprese, a quel punto, avranno probabilmente già versato al Comune, almeno quelle che sono in grado di farlo; c'è stato detto che avrebbero verificato la compatibilità con i programmi europei e avrebbero enunciato se intervenire verso il Comune, di conseguenza il Comune dovrà restituire poi le somme alle imprese, oppure intervenire direttamente verso le imprese che dimostrino di aver versato al Comune.

Tenga conto che tutto si chiude nella logica degli aiuti di Stato, nel senso che la Regione ha la necessità di sapere quante risorse alloca alla singola impresa, per evitare che poi la fattispecie si configuri come un aiuto di Stato quindi non previsto dalla Commissione europea. Grazie.

Consigliere RECCHIA Gaetano

In base a questa considerazione, non è richiesta nessuna variazione di bilancio, perché non abbiamo alcun dato certo, perché ci tenevo che con la variazione di bilancio andassimo ad assicurare la certezza alle imprese della corresponsione del contributo. Era questo l'intento. Con la variazione di bilancio apportata e deliberata, è certo che l'impresa o il professionista riceverà un contributo indipendentemente dal suo ammontare. Grazie.

Presidente LOFIEGO Maria Cristina

Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere ai voti il punto.

Esito della votazione del punto.

Favorevoli: **all'unanimità.**

Esito della votazione per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: **all'unanimità.**

Il Consiglio approva.

Pertanto si chiude la seduta di Consiglio alle ore 18.20.



COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 24.09.2020)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 7 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 8 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 12 COSTO DI GESTIONE
- ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20 SCUOLE STATALI
- ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 25 RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 26 BIS ULTERIORI AGEVOLAZIONI
- ART. 26 TER ULTERIORI AGEVOLAZIONI REGIONALI
- ART. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 30 POTERI DEL COMUNE
- ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 32 ACCERTAMENTO
- ART. 33 SANZIONI
- ART. 34 RISCOSSIONE
- ART. 35 INTERESSI
- ART. 36 RIMBORSI
- ART. 37 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 38 CONTENZIOSO

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 39 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- ART. 40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ALLEGATI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ARTICOLO 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nelle disposizioni di legge in materia, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro kd di cui alle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi – entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ARTICOLO 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati

in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per gli immobili adibiti a civile abitazione, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.
 - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e che risultino, congiuntamente, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,

limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 36, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività che hanno l'obbligo di conferire/smaltire rifiuti speciali presso operatori a ciò abilitati, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30 %.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ARTICOLO 12 - COSTO DI GESTIONE

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base del metodo di calcolo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 61, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Agli immobili classificati nelle categorie catastali C02, C06 e C07, di pertinenza di civili abitazioni, quali soffitte, solai, cantine e garage, non viene applicata la quota variabile della tariffa di cui al comma 2.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente (ad es. gli studenti domiciliati in altro Comune, purché comprovabile con regolare contratto di locazione ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione al corso). Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana, disabile e/o necessitante di cure continuative, collocata in casa di riposo e/o in altre strutture a seguito di ricovero duraturo.Nel caso i soggetti di cui ai punti precedenti rientrino nella categoria Famiglie di un componente, non si applica lo scomputo di cui al presente comma.
3. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 31 di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 20 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ARTICOLO 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (Recupero), 26 (Inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ARTICOLO 25 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata

nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
6. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Per le utenze domestiche fuori dal centro abitato, ovvero distanti oltre 500 mt. dal più vicino cassonetto di prossimità, la tariffa è ridotta del 60%.

ARTICOLO 26 BIS – ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può stabilire annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 26 TER – ULTERIORI AGEVOLAZIONI REGIONALI

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.
2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

ARTICOLO 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, non ne è previsto il cumulo.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 28 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 39 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 29 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 30 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ARTICOLO 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Compete al Comune la designa del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 32 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o s a r e b b e dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

ARTICOLO 33 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 62, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ARTICOLO 34 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 64, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ARTICOLO 35 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 36 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 66, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, con riferimento al totale complessivamente dovuto dal singolo contribuente.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi delle disposizioni del vigente regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 24 aprile 2012.

ARTICOLO 38 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

CAPITOLO 2

Disposizioni finali

ARTICOLO 39 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ARTICOLO 40 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/09/2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente

F.to: Dr.ssa Maria Cristina LOFIEGO

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data14 OTT 2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to: Giuseppe PENTELICO

Il Responsabile Area Amministrativa

F.to: Rag. Donato LA RAIA

PARERI DI REGOLARITA'

- Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica e contabile, ha espresso il suo parere: FAVOREVOLE

Area Economico-Finanziaria

F.to: Rag. Donato LA RAIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ferrandina, 24/09/2020

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

Si dispone la trasmissione della presente deliberazione, per la relativa esecuzione, ai seguenti uffici:

Area Amministrativa Area Finanziaria Area Tecnica Area Vigilanza

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Cosimo BASILE

È copia conforme all'originale.

Data14 OTT 2020



Area Amministrativa
Il Responsabile
Rag. Donato LA RAIA

